



DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMMISSARI GIUDIZIALI AI COMMISSARI STRAORDINARI E AI MEMBRI DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 1999, N.270

Allegato I

Determinazione della quota del compenso del commissario straordinario sull'attività pertinente alla predisposizione del programma e all'esercizio dell'impresa (art. 6, comma 1, lettere a e b)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nel periodo di gestione	Aliquota percentuale applicabile
Quando i ricavi non superino euro 100 milioni	0,25%
Sulle somme eccedenti euro 100 milioni	0,15%



DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMMISSARI GIUDIZIALI AI COMMISSARI STRAORDINARI E AI MEMBRI DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 1999, N.270

Allegato II

Determinazione della quota del compenso del commissario straordinario sull'attivo realizzato. (art. 7, comma 1, lettera a).

Il compenso sull' attivo realizzato è calcolato come segue:

1. Si procede alla determinazione dell' "attivo-base" (A1), costituito dagli importi complessivamente realizzati dalla procedura mediante:
 - a) la vendita di aziende e rami d'azienda;
 - b) la vendita di beni mobili e immobili, le azioni giudiziali e le transazioni attive;
 - c) il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; e dell' "ulteriore attivo"(A2), costituito dalle somme disponibili all'apertura della procedura, dagli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge, dalle somme derivanti da riparti infragruppo ed in generale dai proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.
2. Si procede alla determinazione del "compenso-base" , mediante applicazione all'attivo-base delle seguenti aliquote percentuali:
 - a) 7,40%, quando l'attivo non superi euro 81.135,38;
 - b) 4,80%, sulle somme eccedenti euro 81.135,38 fino a euro 405.676,89;
 - c) 3,60% sulle somme eccedenti euro 405.676,89 fino a euro 811.353,79;
 - d) 1,08% sulle somme eccedenti euro 811.353,79 fino a euro 2.434.061,37;
 - e) 0,63%, sulle somme eccedenti euro 2.434.061,37 fino a euro 51.645.690,00;
 - f) 0,54%, sulle somme eccedenti euro 51.645.690,00 fino a euro 413.165.520,00;
 - g) 0,45%, sulle somme eccedenti euro 413.165.520,00 fino a euro 1.239.456.560,00;
 - h) 0,36%, sulle somme eccedenti euro 1.239.456.560,00;
3. Il compenso base è rideterminato sulla base dei seguenti incrementi/decrementi percentuali con riferimento a ciascuna delle categorie dell'attivo-base A1:



Componenti dell'attivo-base A1	Compenso base	Incremento percentuale del compenso	Riduzione percentuale del compenso
a) Vendita complessi aziendali e rami d'azienda	X	+5%	
b') vendita beni mobili, immobili, azioni giudiziali e transazioni attive avvenute con incasso entro il 1°anno dalla approvazione del programma	X	+18%	
b'') Vendita beni mobili ,immobili, azioni giudiziali e transazioni attive avvenute con incasso entro il 2° anno dalla approvazione del programma	X	+12%	
b''') Vendita beni mobili ,immobili, azioni giudiziali e transazioni attive avvenute con incasso entro il 3° anno dalla approvazione del programma	X	+6%	
c) Recupero e riscossione crediti non contenziosi	X		-20%
b) e c) Vendita beni mobili e immobili non interessati da contenziosi giudiziari; recupero e riscossione crediti non contenziosi, avvenuti dopo il compimento del 6° anno dalla approvazione del programma	X		-10% per anno
<p>Il compenso base è incrementato rispettivamente del 18%, 12% e 6%, in relazione alle vendite realizzate entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di approvazione del programma, con esclusione della vendita dei complessi aziendali e rami d'azienda, alla quale è sempre applicato un incremento del compenso base pari al 5%. Il compenso base è ridotto del 10% in ragione d'anno a partire dal compimento del sesto anno successivo a quello di approvazione del programma, limitatamente alle vendite di beni mobili e immobili ed alla riscossione e recupero di crediti non contenziosi. Il compenso base è inoltre ridotto del 20% con riferimento alle somme realizzate attraverso il recupero e la riscossione di crediti non contenziosi.</p>			

- 4 L'importo determinato mediante le operazioni di cui al punto 3, è infine incrementato dell'importo risultante dall'applicazione della aliquota dello 0,36% sull'ulteriore attivo A2, costituito dalle somme disponibili all'apertura della procedura, dagli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge, dalle somme derivanti da finanziamenti, garanzie e riparti infragruppo ed in generale dai proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.



DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMMISSARI GIUDIZIALI AI COMMISSARI STRAORDINARI E AI MEMBRI DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 1999, N.270

Allegato III

Determinazione della quota del compenso del commissario straordinario sull'ammontare del passivo (art. 7, comma 1, lettera b).

Compenso sull' ammontare del passivo di cui all'art. , comma, è calcolato come segue:

1. Si procede alla determinazione del passivo accertato, del passivo amministrato e delle somme ripartite ai creditori, come rispettivamente definiti ai punti dell'art. 2.
2. Si procede alla determinazione del compenso mediante applicazione agli importi di cui al punto 1 delle seguenti aliquote percentuali:
 - 1) sul passivo accertato:
 - 0,12% quando il passivo non superi euro 500.000.000;
 - 0,10% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;
 - 0,08% sulle somme che superano euro 1.500.000.000;
 - 2) sul passivo amministrato fino allo 0,06%:
 - 3) sulle somme ripartite ai creditori:
 - 0,12% quando le somme ripartite ai creditori non superino euro 500.000.000;
 - 0,10% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;
 - 0,08% sulle somme che superano euro 1.500.000.000.
3. Le percentuali applicabili sulle somme ripartite ai creditori sono incrementate del 50% (0,06% fino a 500 milioni di euro, 0,05% da 500 a 1.500 milioni, 0,04% oltre 1.500 milioni) nel caso di riparti eseguiti in favore dei creditori entro il quarto anno dall'apertura della procedura. Le medesime percentuali sono ridotte del 25% (0,03% fino a 500 milioni, 0,025% da 500 a 1.500 milioni, 0,02% oltre 1.500 milioni) per i riparti in favore dei creditori eseguiti oltre il sesto anno successivo a quello di apertura della procedura.
4. L'importo determinato mediante le operazioni di cui ai punti precedenti è infine incrementato dell'importo risultante dall'applicazione dell'importo della aliquota dello 0,05% sull'ulteriore passivo costituito da passivo accertato anche da parte di altra società del gruppo.



DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMMISSARI GIUDIZIALI AI COMMISSARI STRAORDINARI E AI MEMBRI DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 1999, N.270

Allegato IV

Determinazione del compenso dei componenti del Comitato di sorveglianza (art. 15, comma 1)

Ammontare fatturato/attivo	Fino a € 50 milioni	Fino a € 100 milioni	Oltre € 100 milioni
	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000
Numero imprese del gruppo			
Numero imprese del gruppo	Fino a 5 imprese	Fino a 15 imprese	Oltre 15 imprese
	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000
Numero dipendenti			
Numero dipendenti	Fino a 300 dipendenti	Fino a 1.500 dipendenti	Oltre 1.500 dipendenti
	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000